



00198 Roma  
Via Gregorio Allegri, 14  
Casella Postale 2450  
Telefono 06/84911  
Telefax 06/84912239

## COMUNICATO STAMPA

Roma 24 marzo 2003

La Commissione d'Appello Federale, nella riunione di lunedì 24 marzo 2003, ha esaminato i seguenti casi, adottando le decisioni al loro fianco trascritte:

**1) Reclamo U.S. AFRICO**

(avverso le sanzioni della squalifica dei calciatori Versace Giuseppe, Cotroneo Vincenzo Salvatore, Stilo Francesco e Mollica Leo, nonché dell'ammenda di € 310,00 - Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 52 del 3.12.2002)

**INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la richiesta e successiva ricezione della copia degli atti ufficiali

**2) “ S.S. SANTARCANGIOLESE**

(avverso decisioni merito gara Santarcangiolese/Edilceramiche Calcio PZ dell'1.12.2002 - Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 35 del 29.1.2003)

**RESPINTO**

**3) “ G.S. TROIA**

(avverso decisioni merito gara Real Barletta/Troia del 5.1.2003 - Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 28 del 6.2.2003)

**RESPINTO**

**4) “ U.S. MASSETANA**

(avverso decisioni merito gara Montecalvoli/Massetana del 22.12.2002 - Delibera della Commissione Disciplinare

**RESPINTO**

presso il Comitato Regionale Toscana -  
Com. Uff. n. 29 del 6.2.2003)

**5) Reclamo U.S. VIRTUS ISPICA**

(avverso i provvedimenti adottati nei confronti della Pol. Juve Cosmos Comiso, a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Sicilia - Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 36 del 15.1.2003)

**INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 29 n. 1 C.G.S. per mancanza di legittimazione della reclamante

**6) “ F.C. TURRIS 1944**

(avverso decisioni merito gara Turris/Preziosissimo Sangue del 12.1.2003 - Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastico - Com. Uff. n. 28 del 6.2.2003)

**ACCOLTO**, annulla l'impugnata delibera, ripristinando altresì, il risultato di 4 - 2 conseguito in campo nella gara a fianco indicata

**7) “ A.S. TROINA**

(avverso decisioni merito gara Victoria/Troina del 5.1.2003 - Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 39 del 6.2.2003)

**ACCOLTO**, annulla l'impugnata delibera infliggendo alla Pol. Victoria la sanzione della punizione sportiva di perdita per 0 - 2 della gara a fianco indicata

**8) “ A.S. SESTRESE CALCIO 1919**

(avverso la sanzione della penalizzazione di punti 10 per la partecipazione a più gare del calciatore Sandro Alessi in posizione irregolare, inflitta a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Liguria - Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria - Com Uff. n. 30 del 13.2.2003)

**PARZIALMENTE ACCOLTO**, riducendo a n. 7 punti la penalizzazione in classifica già inflitta dai primi Giudici alla reclamante

**9) “ U.S. BOJANO**

(avverso decisioni merito n. 3 gare del Campionato Regionale Giovanissimi a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Molise del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastico - Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Molise del Settore per

**ACCOLTO**, annulla senza rinvio l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, i risultati conseguiti in campo nelle gare di Campionato Regionale Giovanissimi - 8.12.2002 Bojano/Olimpic 2 - 1; - 22.12.2002 Bojano/SS. Pietro Paolo 2 - 1; - 5.1.2003 Team CB/Bojano 0 - 1.

l'Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff.  
n. 31 del 20.2.2003)

- 10) Reclamo A.S. GIARRE CALCIO** **ACCOLTO**, annulla l'impugnata delibera (avverso decisioni merito gara Tortorici/Giarre del 29.12.2002 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 41 del 19.2.2003) infliggendo all'U.S. Tortorici la sanzione della punizione sportiva di perdita per 0 – 2 della gara a fianco indicata
- 11) “ VALCAREGGI FURIO** **RESPINTO**  
(avverso le sanzioni della sospensione dell'Albo degli Agenti di Calciatori per mesi 3 e dell'ammenda di €10.000,00 – Delibera della Commissione Agenti Calciatori – Com. Uff. n. 112/A dell'8.1.2003)
- 12) “ S.S. STELLA AZZURRA** **ORDINANZA** di invio degli atti all'Ufficio Indagini perché accerti quali sostituzioni siano state effettuate nella gara a fianco indicata  
(avverso decisioni merito gara Santi Pietro e Paolo/Stella Azzurra Nocera del 26.1.2003 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 74 del 18.2.2003)
- 13) “ CALCIO COMO** **INAMMISSIBILE** ai sensi dell'art. 29 n. 5 C.G.S., per mancato invio della copia del reclamo alla controparte  
(avverso la reiezione della richiesta di annullamento della revoca della variazione di tesseramento del calciatore Lombardini Massimo da essa reclamante alla U.S. Alessandria Calcio – Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 15/D Riunione del 12.12.2002)

**Roma 24 marzo 2003**

